

ANCE AVELLINO

Associazione Costruttori Edili
della Provincia di Avellino

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL

AVELLINO

**ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI AVELLINO
PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI - INDUSTRIA**

In vigore dal 1° maggio 2022

A collection of approximately 15 handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The signatures are of various styles, some appearing to be initials or full names, and are positioned below the main text of the document.

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di maggio presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino si sono incontrati:

- l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino, rappresentata dal Presidente Michele Di Giacomo, dal Vice Presidente Massimo Toriello, dal Presidente della Cassa Edile della provincia di Avellino Armando Zaffiro, assistiti dal Direttore dell'Associazione Costruttori Dott.ssa Linda Pagliuca

e

- la delegazione F.E.N.E.A.L.-U.I.L. rappresentata da Antonio Cirillo, Carmine Piemonte e Fabrizio Iallonardo;
- la delegazione F.I.L.C.A.-C.I.S.L. rappresentata da Giovanni Lo Russo, Amato Natale e Erberto Carluccio;
- la delegazione F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. rappresentata Antonio Di Capua, Massimo Graziano e Anna Sgobbo;

visti





Il Contratto Collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e del 3 marzo 2022

Dichiarazioni comuni

L'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino, aderente all' A.N.C.E. e Confindustria Avellino, e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni FILLEA - CGIL, FILCA – CISL, FENEAL - UIL

Premesso che


- il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro rappresenta l'occasione per le parti firmatarie di individuare nuove opportunità e studiare strategie comuni utili al settore delle costruzioni in provincia di Avellino e che tutte le rappresentanze del nostro sistema hanno il dovere morale e sociale di affrontare i problemi con rigore e responsabilità;
- l'edilizia si pone, davanti alle emerse emergenze strutturali del paese, quale settore strategico di rilancio dell'economia anche della provincia di Avellino;



- la formazione assume carattere fondamentale affinché si possano dare risposte concrete alle esigenze formative legate allo sviluppo di nuove metodologie produttive e progettuali, in modo da poter offrire a lavoratori ed imprese validi percorsi di qualificazione del capitale umano che rendano il tessuto produttivo più "attrezzato" alle nuove esigenze di mercato e permetta ai lavoratori tutti il giusto e corretto inquadramento professionale

Le parti si impegnano:

- a proporre iniziative condivise nei confronti della pubblica amministrazione, tese a sollecitare programmi per la messa in sicurezza degli edifici, dell'edilizia scolastica e residenziale;
- ad attivare tutte le iniziative tese ad applicare e a favorire la sicurezza e la legalità;
- a favorire e agevolare l'inserimento lavorativo e sociale dei lavoratori migranti prevedendo anche periodi formativi per l'apprendimento della lingua italiana;
- a promuovere ogni utile e congiunta iniziativa per il rilancio del settore, l'incremento dei livelli occupazionali e per favorire la ricerca di nuovi processi tecnologici atti alla sua modernizzazione;
- a favorire, ogni qual volta si rendesse necessario, e su richiesta anche di una sola delle parti contraenti, incontri a livello territoriale per esaminare singole realtà produttive per le quali si prospetti l'insorgere di controversie collettive in ordine alla forza lavoro occupata, e/o per procedere ad opportune analisi per quegli interventi che attengono ad opere di particolare rilievo con riguardo ai procedimenti tecnologici, ai tempi di esecuzione, ai piani di sicurezza e alla occupazione prevista;
- a sviluppare la funzione della Cassa Edile in ordine ai temi della certificazione di regolarità/congruità favorendo lo scambio di informazioni con le Pubbliche Istituzioni deputate al controllo dell'applicazione della normativa vigente, al fine di allargarne gli obiettivi anche ad un concreto osservatorio degli appalti nell'intera provincia e ad una assistenza più moderna in favore dei lavoratori dell'edilizia;
- a far sì che il Centro per la Formazione e la Sicurezza in edilizia della provincia di Avellino - C.F.S., svolga con efficacia la sua attività volta ad accrescere la qualificazione e la riqualificazione degli addetti in edilizia e sviluppi le iniziative più opportune affinché siano organizzati progetti al fine di svolgere con puntualità la funzione di consulenza, prevenzione e



formazione per la sicurezza nei cantieri;

- a sviluppare presso il C.F.S. il progetto del portale B.LEN.IT, al fine di favorire la domanda e l'offerta di lavoro per una programmazione mirata dell'offerta formativa.

Nella convinzione che il rilancio passi per la professionalità, per la legalità e la trasparenza, che si traducono in garanzie reali per la sicurezza dei lavoratori e gettano le basi per una ricrescita sana e proficua dell'economia provinciale,

Ritengono che

- Le ingenti risorse economiche, frutto della messa a disposizione di finanziamenti europei e delle misure nazionali, pongono, sul piano della programmazione e della progettazione, la capacità di individuare interventi strategici;
- Vanno individuate sul territorio le priorità per il rilancio del settore delle costruzioni partendo da una profonda analisi economico-finanziaria con particolare attenzione ai fabbisogni da tradurre in canali di intervento al fine di attivare/sbloccare gli adeguati investimenti avendo particolare attenzione verso le misure in atto degli investimenti in campo come infrastrutture, a partire dai fondi resi disponibili dal PNRR, ai vari "Bonus", alla messa in sicurezza del territorio (rischio sismico e idrogeologico), la rigenerazione urbana e la riduzione del consumo del suolo (ristrutturazione dei centri storici, gli interventi su patrimonio storico artistico), rilanciare l'edilizia scolastica e ospedaliera, i piani di edilizia economico popolare e la riconversione del patrimonio edilizio (aree dismesse, a riconversione industriale o del patrimonio pubblico).

Su tali temi si individueranno azioni comuni da compiere per la sensibilizzazione delle Istituzioni locali e regionali ai fini delle scelte politico/amministrative da inserire nei piani di investimento pubblico triennale.

Condividono

- di attivarsi presso le Amministrazioni pubbliche affinché si confrontino su progetti e programmi al fine di favorire i livelli occupazionali e la crescita e la qualificazione dell'industria edile e nel rispetto delle norme contrattuali, delle disposizioni legislative di contrasto al lavoro nero ed irregolare e dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che vengano attivate forme efficaci di coordinamento tra Enti Locali, Ufficio del Governo, ASL e

Ispettorato del Lavoro per realizzare un controllo penetrante, anche di carattere preventivo, su tutte le fasi di attuazione delle opere e dell'avanzamento del cantiere per scongiurare abusi ed inadempienze contrattuali;

- che vengano promossi incontri comuni con i maggiori e più significativi Enti appaltanti al fine di condividere e sottoscrivere protocolli di intesa tali da garantire la trasparenza degli appalti, sin dalla scelta del metodo di gara e di aggiudicazione, la qualità e i tempi di realizzazione delle opere, la contrattazione degli organici e la predisposizione di piani di sicurezza e prevenzione.

Art. 1 - Occupazione e investimenti - Fondo Incentivo Occupazione

L'Associazione Costruttori Edili di concerto con le Organizzazioni sindacali (FENEAL – FILCA-FILLEA), di norma bimestralmente si riuniscono per monitorare e valutare lo stato e le prospettive della produzione e dell'occupazione e sulle iniziative consortili, e in particolare nel corso di tali incontri verranno esaminate le prevedibili implicazioni degli investimenti sull'occupazione, le condizioni di lavoro, la formazione, l'igiene, la sicurezza e la durata del lavoro stesso.

Il Fondo Incentivo Occupazione finanziato con un contributo a carico delle imprese pari allo 0,10% richiede una gestione esclusivamente territoriale secondo quanto previsto dall'Accordo 10.09.2020 e nell'ambito del regolamento nazionale.

Le parti, inoltre, si riuniranno periodicamente, a chiusura del bilancio economico della Cassa Edile, al fine di verificare l'andamento del fondo e laddove lo stesso dovesse risultare sottoutilizzato stabiliranno iniziative opportune per favorire l'ingresso dei giovani nel settore edile, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento nazionale.

Le parti si rendono disponibili a revisionare la regolamentazione che è alla base dell'erogazione delle prestazioni extracontrattuali ai Lavoratori nelle opportune sedi della Cassa Edile.

Si introducono 8 ore aggiuntive per gli operai al primo ingresso nel settore, alle 16 già previste contrattualmente, di formazione sulla sicurezza svolta esclusivamente presso i nostri enti, al fine di valorizzare il nostro sistema bilaterale nell'esercizio di una delle sue funzioni più importanti, la sicurezza dei nostri lavoratori.

Art. 2 - Categorie e qualifiche

L'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche sono effettuate in aderenza ai criteri fissati dall'art.77 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 3 marzo 2022, fatto salvo quanto previsto dall'allegato 4 dello stesso Ccnl.

Art. 3. Orario di Lavoro

L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali distribuito su 5 giorni ad esclusione del sabato. Per tutto quanto attiene una diversa disciplina, si rimanda alle disposizioni previste dal C.C.N.L. 3 marzo 2022. In riferimento all'istituto dello smart working per gli impiegati delle imprese edili si rinvia alla normativa vigente ed alla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 4 – Subappalto

Le Parti si impegnano all'integrale applicazione dell'art. 14 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dell'articolo 49 del Decreto-legge 77 del 2021 (così come modificato dalla Legge di conversione 108/2021), dell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e di successivi verbali di Accordo e delle norme di legge vigenti che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.

L'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino e le Organizzazioni sindacali di categoria convengono sulla necessità di operare comunemente al fine di evitare eventuali fenomeni negativi che potessero verificarsi nell'affidamento ed esecuzione di lavori in appalto e subappalto.

Pertanto l'Impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare ai sensi dall'art. 14 del vigente C.C.N.L. alla rappresentanza sindacale unitaria – R.S.U. costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni, nonché al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, di cui all'art. 87 del C.C.N.L., la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere da eseguire, nonché a trasmettere alla R.S.U. la dichiarazione dell'impresa medesima, di adesione al Contratto Nazionale e Provinciale di Lavoro.

Tale comunicazione deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto.

Le Imprese appaltatrici o subappaltatrici sono tenute al rispetto del C.C.N.L. e del Contratto Integrativo Provinciale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire

gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti nazionali e territoriali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Impresa appaltatrice deve assicurare anche ai lavoratori dell'impresa subappaltatrice la fruizione delle strutture ambientali (locali, spogliatoi mensa, ecc.) al servizio dei propri dipendenti. Nell'ambito dei diritti stabiliti dal vigente C.C.N.L., i lavoratori delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici potranno partecipare alle assemblee di cantiere indette dalla R.S.U.

Art. 5 - Lavori a cottimo

Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del vigente C.C.N.L. e la sua piena applicabilità, il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente alla R.S.U., ed in mancanza, alle Organizzazioni di categoria territoriali, i lavori da affidare a cottimo.

Ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dall'art. 13 del C.C.N.L., le parti a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema a livello provinciale.

Art. 6 - Igiene e ambiente di lavoro


Nei cantieri di qualsiasi dimensione, a protezione delle maestranze, si adotteranno tutte le misure e i protocolli anti Covid previste dalle normative vigenti.

In materia di igiene e ambiente di lavoro trova applicazione l'art.85 del CCNL vigente.

Fermo restando gli obblighi sanciti in tema di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già in essere, l'impresa fornirà annualmente al personale di produzione un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche.

Art. 7 - Centro di Formazione e Sicurezza di Avellino - Prevenzione Infortuni

Le attività di prevenzione infortuni, sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione professionale sono



attribuite al Centro di Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino – C.F.S. – ai sensi degli artt. 91 e 109 del C.C.N.L. vigenti, ivi compresa quella specificamente indicata dall'art.51 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Detta attività sarà finanziata con un contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,15% da calcolarsi su paga base, Indennità di settore e Indennità di contingenza, fatto salvo quanto previsto dal Verbale di rinnovo del CCNL del 3.03.2022 che prevede l'applicazione della nuova aliquota dal 1° ottobre 2022.

Inoltre, la Cassa Edile potrà valutare la possibilità di finanziare specifici progetti straordinari formativi proposti dal C.F.S., mirati al rafforzamento della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili.

Nell'ambito delle attività svolte dal C.F.S. particolare attenzione, sarà riservata allo sportello Blen.it (Borsa Lavoro Edile Nazionale) già attivo presso il Centro per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino per assistere lavoratori ed imprese edili territoriali al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.




Per quanto riguarda l'attività dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, previsti dall'accordo sindacale del 1° maggio 1998, come modificato successivamente il 15/5/2002 e altresì modificato dall'Accordo del 16 febbraio 2015, il finanziamento è a carico della Cassa Edile.

Art. 8 - Controllo malattie professionali, infortuni e patronati dei lavoratori

Per quanto attiene la tutela delle malattie professionali, infortuni sul lavoro e tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia e della relativa normativa contrattuale, in base agli artt. 5 e 12 della Legge n. 300 del 20/05/1970, le parti concordano la presenza e la possibilità d'intervento nei singoli cantieri dei patronati confederali INCA CGIL, ITAL- UIL, INAS – CISL.

Gli stessi potranno accedere alla verifica delle pratiche di malattia ed infortunio in Cassa Edile, su espresso mandato del lavoratore interessato. Tale ultima attività resta comunque subordinata ad apposita regolamentazione da sottoscrivere tra le parti.

I dati statistici relativi ai lavoratori per i quali l'Impresa ha richiesto rimborso per malattia ed infortunio sul lavoro, potranno essere forniti, su richiesta, alla Organizzazione sindacale cui sono iscritti i lavoratori interessati.



Art. 9 - Centro di Formazione e Sicurezza Avellino - Formazione Professionale

In aderenza a quanto sancito con l'accordo sottoscritto il 30 luglio 2002 tra l'Associazione Costruttori Edili e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil della provincia di Avellino e a quanto previsto dagli artt. 87,91 e 92 del C.C.N.L. le attività di formazione per i profili professionali di settore e per la sicurezza saranno realizzate dal CENTRO di FORMAZIONE e SICUREZZA per l'edilizia della Provincia di Avellino - C.F.S -ricomprendendo tra esse anche le attività formative previste per gli apprendisti.

Con riferimento all'art. 91 del C.C.N.L. vigente il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del C.F.S., in ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85 % da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza, fatto salvo quanto previsto dal Verbale di rinnovo del CCNL del 3.03.2022, che prevede l'applicazione della nuova aliquota dal 1° ottobre 2022.

Si conviene che l'attestato di idoneità rilasciato dal C.F.S. sarà riconosciuto rilevante ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei cantieri, nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.

Le parti concordano che per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale dovrà essere finalizzata all'ingresso nell'edilizia dei giovani disoccupati, predisponendo anche piani di formazione per i nuovi assunti.

A tal fine, le parti concordano di sperimentare Patti Formativi finalizzati all'inserimento di nuovi occupati nel settore. Le imprese edili che assumeranno personale che ha partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dal C.F.S. di Avellino, avranno diritto, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro, alla riduzione del contributo previsto per il C.F.S. dello 0,15% esclusivamente per la posizione dei nuovi assunti.

Le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie al fine di determinare la istituzione di corsi pomeridiani di riqualificazione anche in zone della provincia, da individuare in considerazione del potenziale bacino di utenza.

A tale scopo le Imprese concederanno ai lavoratori iscritti a tali corsi permessi di 2 ore giornaliere fino ad un massimo di 20 ore mensili e 80 ore annue.

Le Imprese si faranno carico della retribuzione dei propri lavoratori impegnati in detti corsi, fino

ad un massimo di 10 ore mensili e 40 ore annue, una volta ricevuta l'attestazione di frequenza effettiva dei lavoratori ai corsi da parte del C.F.S.

Al fine di sviluppare l'attività formativa per tutti i soggetti del settore, le parti concordano che il C.F.S. avvierà seminari formativi in favore di imprenditori, tecnici e lavoratori sulla legislazione dei lavori pubblici e degli appalti.

Le parti stabiliscono che l'attività formativa teorica prevista per gli assunti dalle imprese edili con Contratti di apprendistato venga svolta e attestata dal C.F.S. della Provincia di Avellino.

Art. 10 - Politiche di settore

Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne sui luoghi di lavoro le parti si impegnano a regolamentare e a stipulare, con protocolli separati, accordi, tesi a:

- definire un codice etico di condotta teso alla prevenzione e alla lotta contro le molestie, il mobbing e tutte le forme di discriminazioni comprese quelle salariali;
- riconoscere delle ore di maternità ai fini della maturazione APEO relativamente al periodo obbligatorio;
- riconoscere alle lavoratrici impiegate il periodo di maternità obbligatoria ai fini dello scatto d'anzianità;
- riconoscere al lavoratore padre ulteriori due giornate di congedo non retribuito per la nascita del figlio, in aggiunta a quanto già previsto per legge.

Art. 11 - Elemento variabile della retribuzione

L'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dalla lettera f) dell'art.38 dell'Accordo di Rinnovo del CCNL 1° luglio 2014, nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014, è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Fermi gli indicatori previsti dal C.C.N.L., è individuato in sede provinciale, quale quarto indicatore, il numero delle pratiche GNF (Gratifiche natalizie e ferie) liquidate.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

Indicatori

Incidenza ponderale

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile	25%
3. Ore denunciate in Cassa Edile (al netto delle ore di cassa integrazione guadagni)	25%
4. Numero GNF liquidate dalla Cassa Edile di Avellino	25%

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente Accordo di rinnovo del CCNL del 1° luglio 2014 per i dipendenti delle imprese edili ed affini. Nell'ambito del raffronto ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare 2 dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a 2 dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.


Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente, entro il mese di marzo, per il calcolo e la verifica degli indicatori che verranno esaminati sulla base delle medie triennali, triennio su triennio.

Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:

- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo e a livello provinciale fosse individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella misura piena del 4%, l'impresa nelle condizioni suindicate erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:



1. inviare un'autodichiarazione all'Associazione datoriale di riferimento, alla Cassa Edile, e alle RSU/RSA ove costituite, utilizzando lo schema riportato di seguito (all. 2) attestante il non raggiungimento di un parametro;
2. l'Associazione datoriale di riferimento informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì, in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi l'E.V.R. non sarà erogato, ferma restando l'attivazione della medesima procedura di cui sopra.

Resta fermo quanto previsto in proposito dall'Art. 38 del vigente Accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.

L'E.V.R., determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mentre, per gli impiegati, l'erogazione dell'E.V.R. avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di dodici mesi.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato dall'Art. 38 del vigente Accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

Art. 12 - Accantonamento per ferie, festività e gratifica natalizia

Gli importi delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai ai sensi dell'art. 18 del vigente CCNL per ferie, festività e gratifica natalizia, assolti con la corresponsione percentuale complessiva del 18,50 %, devono essere accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile della Provincia di Avellino, con versamenti mensili secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.

Per versamento ritardato sia delle percentuali sopra dette che del contributo alla Cassa Edile, l'impresa è tenuta a corrispondere a questa ultima un interesse di mora pari al 50% del tasso di

mora applicato dall'INPS.

Art. 13 - Ferie

Ai fini e per gli effetti dell'art. 15 del vigente C.C.N.L. il godimento delle quattro settimane viene così stabilito: due settimane consecutive nel mese di agosto, una settimana su richiesta dei singoli lavoratori negli altri mesi dell'anno, escluso agosto, ed una settimana da concordare tra l'impresa e la R.S.U. ed in assenza di essa con i lavoratori.

Per i lavoratori migranti si prevede la possibilità, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, di concordare modalità alternative di utilizzo delle ferie, in modo da facilitare il rientro alle proprie residenze.

Art. 14 – Trattamenti di integrazione salariale

Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

Art. 15 - Indennità per lavori speciali disagiati

Ferme restanti le percentuali stabilite dall' art. 20 del C.C.N.L. 19.04.2010 relative a:

- 1) lavori vari - Gruppo A
- 2) lavori in cassoni ad aria compressa - Gruppo C
- 3) lavori marittimi - Gruppo D.

Si conviene quanto appresso:

a) agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B - spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art.24:

- a. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e/o di disagio;
- b. 26% di maggiorazione per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di operemurarie; ai lavori per opere sussidiarie; al personale addetto al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la

sistemazione.

- c. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
- d. 10% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l'effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco è prevista una ulteriore indennità pari al 20%.

Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall'art. 20 del C.C.N.L. vigente.

Art. 16 - Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. 19.04.2010, l'indennità per lavori eseguiti oltre gli 800 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 20 % da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3, dell'art. 24 del C.C.N.L. L'indennità suddetta non va corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.

Art. 17 - Mensa e indennità sostitutiva di mensa

L'impresa, in relazione alla ubicazione e durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, e su richiesta di almeno 20 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.

Il servizio suddetto è comunque subordinato alla richiesta scritta.

Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre

quarti a carico del datore di lavoro, con un massimale a carico del lavoratore di € 1,25 per ciascun pasto consumato.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra, in relazione alla breve durata del cantiere e ad altre obiettive difficoltà da valutarsi su iniziativa delle parti contraenti, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di Euro 5,00 giornaliera, pari a € 0,625 euro per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L.18/06/2008 poiché per la sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.

L'indennità suddetta non spetta a coloro i quali non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopraindicate, salvo il caso che siano impossibilitati a utilizzare il servizio stesso in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Per gli operai discontinui la misura giornaliera dell'indennità sarà frazionabile ad ora e rapportata all'orario contrattuale.

L'indennità sostitutiva di mensa, se dovuta in assenza del servizio mensa, sarà corrisposta agli impiegati nella misura di € 108,13 mensili, parametrata ad ogni giorno lavorativo effettivamente prestato.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

Qualora le aziende optassero per l'adozione del ticket elettronico, l'importo giornaliero del sostitutivo mensa sarà pari ad Euro 7,00.

Art. 18 - Indennità di trasporto

Con l'intento di esercitare un'azione verso l'uso dei servizi di trasporto pubblico da parte dei lavoratori edili, e considerando la notevole pendolarità alla quale sono sottoposti, è dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

La misura della predetta indennità è fissata in Euro 2,72 giornalieri, pari, per gli operai di produzione, a Euro 0,34 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

Per i lavoratori discontinui la predetta indennità oraria è rapportata al diverso orario contrattuale.

Nella determinazione delle predette indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale

per ferie e gratifica natalizia.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Tale indennità sarà corrisposta agli impiegati nella misura di Euro 57,09 mensili, parametrata ad ogni giorno lavorativo effettivamente prestato.

I suddetti importi sono utili tutti ai soli fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso. Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto nelle aziende per lo stesso titolo.

Art. 19 - Trasferta

Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del CCNL, è considerato in trasferta il lavoratore che presta la propria opera in un cantiere posto ad una distanza superiore ai 30 (trenta) chilometri dai confini territoriali del Comune dove insiste il cantiere in cui il lavoratore è stato assunto.

Art. 20 - Lavoratori provenienti da altre province

Ai lavoratori provenienti da altre province sarà corrisposta una indennità pari al 10% (nazionale), da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del vigente CCNL, se la distanza tra il luogo di residenza e l'ubicazione del cantiere supera i 40 (quaranta) chilometri.

Art. 21 - Diritti sindacali

I rappresentanti sindacali vengono eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, anche presso le imprese che hanno meno di 15 dipendenti. Il monte ore totale a favore dei predetti rappresentanti sindacali è stabilito nella misura di 8 ore annue per ogni dipendente.

Le parti concordano, inoltre, 14 ore annue di assemblea di cantiere retribuite e cumulabili. In dette assemblee potranno essere trattate le problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene nell'ambiente di lavoro, con l'intervento di tecnici dell'Area Sicurezza del C.F.S. e degli RLST.

Art. 22 - Cassa Edile

Con riferimento all'art. 36 del vigente C.C.N.L. il contributo a favore della Cassa Edile viene stabilito nella misura complessiva del 2,25 % - di cui 1,88% a carico del datore di lavoro, 0,37% a

carico dei lavoratori.

Il predetto contributo deve essere calcolato su paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore.

ART. 23 - Premialità di settore

Le imprese iscritte alla Cassa Edile della provincia di Avellino in possesso dei requisiti di seguito riportati, anziché versare il contributo di gestione pari al 1,88% calcolato su base imponibile Cassa Edile, verseranno un contributo di gestione ridotto, pari all'1,39%.

Le parti, comunque, concordano che i requisiti per accedere alla premialità dovranno essere i seguenti e posseduti contemporaneamente dall'impresa richiedente:

1. l'impresa deve aver denunciato alla Cassa Edile di Avellino la manodopera per almeno 160 ore lavorate/mese;
2. l'impresa deve essere in regola con i versamenti degli accantonamenti e degli obblighi contributivi contrattuali alla Cassa Edile di Avellino;
3. l'impresa deve avere in forza e denunciare alla Cassa Edile di Avellino manodopera per almeno il 90% residente in provincia di Avellino;
4. l'impresa deve risultare iscritta alla Cassa Edile di Avellino, senza soluzione di continuità, da non meno di due anni alla data della sottoscrizione del presente contratto integrativo.

Art. 24 - Lavoratori Stranieri

Per favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri occupati nel contesto sociale e produttivo del settore le Parti convengono di assegnare al CFS di Avellino il compito di predisporre programmi formativi di alfabetizzazione di base concernenti la lingua italiana, i diritti civili e contrattuali e il linguaggio della sicurezza sul lavoro.

Art. 25 - Previdenza Integrativa

Le parti preso atto degli accordi nazionali vigenti in materia, regolanti la costituzione e la regolamentazione del Fondo di pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini- denominato PREVEDI -, determinano di attenersi alle procedure previste dai citati accordi e di impegnare la Cassa Edile della provincia di Avellino a mettere in

essere tutte le iniziative necessarie per la promozione e l'adesione dei lavoratori al citato Fondo Prevedi.

Art. 26 - Quote territoriali di adesione contrattuale

Le parti stipulanti fissano un contributo complessivo del 2,46% per quote di servizio sindacale provinciale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del vigente C.C.N.L.

Detto contributo è così ripartito:

- a) a carico dei datori di lavoro 1,23 %
- b) a carico dei lavoratori 1,23%

In aggiunta a tale contributo, è dovuta una quota nazionale di servizio sindacale a carico della Impresa, in misura dello 0,22 %, calcolata sugli elementi della retribuzione come sopra esposti ed in eguale misura a carico dei lavoratori.

Gli importi delle quote a carico dei lavoratori saranno trattenuti dall'impresa che provvederà a versarli unitamente agli importi a suo carico alla Cassa Edile di Avellino unitamente al contributo di cui all'art. 22 del presente Contratto.

Art. 27 - Quote sindacali

E' facoltà dei lavoratori di cedere, mediante deleghe, un importo semestrale da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.

Le modalità per il rilascio e la revoca delle deleghe per le trattenute e per i versamenti sono quelle previste dall'accordo nazionale 16 maggio 1973 e dall'accordo provinciale, sottoscritto dall'Associazione Costruttori Edili, dalla FENEAL, FILCA e FILLEA e dalla Cassa Edile di Avellino.

La Cassa Edile resta sollevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell'esplicazione del servizio di cui sopra, anche in riferimento all'art. 26 della L. 20/5/1970 n. 300.

Art. 28 - Contributo e Gestione Fondo APE

L'Associazione Costruttori Edili e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori della provincia di Avellino Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil preso atto dell'andamento del Fondo per la gestione dell'Anzianità Professionale Edile e della sua evoluzione, convengono che, il contributo a carico

delle imprese, previsto per l'Anzianità Professionale Edile, viene stabilito nella misura del 2,53%, fatto salvo quanto previsto dall' allegato 7 al Verbale di rinnovo del CCNL del 3.03.2022 che prevede l'applicazione della nuova aliquota regionale per la Campania, a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Art. 29 – Coordinamento Enti Paritetici

Le parti, al fine di realizzare un maggiore coordinamento dell'attività gestionale degli Enti Paritetici, convengono la possibilità di costituire la "Commissione per il Coordinamento degli Enti Paritetici".





La Commissione di coordinamento sarà costituita da sei (6) componenti, 3 designati dall'Associazione Costruttori Edili e 3 dalle OO.SS., con la specificazione che siano ricompresi tra essi i Comitati di Presidenza di Cassa Edile e Centro di Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino.

Art. 30 - Norma di salvaguardia

Qualora le Organizzazioni Sindacali-Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cigl - firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese edili e affini - dovessero concordare, anche successivamente, con altre Organizzazioni imprenditoriali e per lo stesso settore merceologico condizioni a livello provinciale e/o regionale meno onerose di quelle previste dal presente Contratto Integrativo, tali condizioni si intenderanno automaticamente estese alle aziende rappresentate dall'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino e integralmente riportate nel presente contratto.

Art. 31 – Norma di garanzia

In relazione alla determinazione dei contributi versati alla Cassa Edile, come appresso specificati, le parti convengono di operare una verifica, per tutto l'arco di vigenza del Contratto Integrativo, entro il 30 Aprile di ogni anno per esaminare l'andamento economico finanziario dei due Enti paritetici, al fine di operare le conseguenti variazioni dell'entità di detti contributi, sia nell'ipotesi in cui dovessero risultare sovra dimensionati rispetto al normale andamento gestionale degli enti medesimi, sia nell'ipotesi che dovessero risultare insufficienti a coprire dette esigenze.



Art. 32 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne forma parte integrante.




Art. 33 - Decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini INDUSTRIA è valido per tutto il territorio della provincia di Avellino a decorrere dal 1° maggio 2022 ed avrà efficacia sino al 30 giugno 2024, fatto salvo quanto stabilito dagli accordi e dalla contrattazione nazionali.




ANCE AVELLINO



FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL

ALLEGATO 1

TABELLE

TABELLA CONTRIBUTI CASSA EDILE

CONTRIBUTI	IMPRESA	OPERAIO	TOTALE
CONTRIBUTO GESTIONE	1,88	0,37	2,25
APE	2,53		2,53
CFS AREA FORMAZIONE	0,85		0,85
CFS AREA SICUREZZA	0,15		0,15
RLST	0,30		0,30
QUOTE PROV.	1,23	1,23	2,46
QUOTE NAZ.	0,22	0,22	0,44
FONDO SANITARIO	0,60		0,60
FONDO PREPENSIONAMENTO	0,20		0,20
FONDO INCENT. OCCUPAZIONE	0,10		0,10

8,06	1,82	9,88
------	------	------



ALLEGATO 2

LETTERA E.V.R. AZIENDALE

Carta intestata dell'impresa

Luogo e data

Raccomanda RR- PEC

Spett.le Cassa Edile
della provincia di Avellino
Via San Lorenzo 1
83042- Atripalda

Spett.le ANCE Avellino
Via G. Palatucci 20/A
83100 - Avellino

e p.c. Spett.le RSA o RSU
c/o Sede impresa (1)

Oggetto: articolo 38 del CCNL 19 aprile 2010, rinnovato il 3 marzo 2022, per i dipendenti delle imprese edili ed affini ed articolo _____ del CIPL di Avellino del _____ 2022 - Autodichiarazione per l'anno dei parametri aziendali.

Il sottoscritto nato a il, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa con sede in alla via, dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di aver proceduto - ai sensi dell'articolo 11 del vigente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro in edilizia - al confronto dei parametri aziendali dell'ultimo triennio nel quale gli stessi sono noti con i medesimi parametri del precedente triennio aziendale;

b) che il risultato di tale confronto sono i seguenti:

O solo uno dei due parametri aziendali è positivo

O nessuno dei due parametri aziendali è positivo

c) che i parametri aziendali utilizzati per il confronto di cui al precedente punto a) sono i seguenti:

1. Volume d'affari IVA indicato nelle dichiarazioni annuali IVA relative ai seguenti anni:

- Anno (ultimo anno – il più recente disponibile): €

- Anno (penultimo anno): €

- Anno (terzultimo anno): € -

- Anno (quartultimo anno): €

2. Ore denunciate in Cassa Edile (2) nei seguenti anni:

- Anno (ultimo anno – il più recente disponibile): n.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature on the right, and several smaller signatures and initials at the bottom.

- Anno (penultimo anno): n.
- Anno (terzultimo anno): n.
- Anno (quartultimo anno): n.

Conseguentemente, in osservanza a quanto previsto all'articolo 11 del vigente CIPL di Avellino per l'anno l'impresa

O erogherà l'E.V.R. in misura ridotta e precisamente nella misura pari al ...% di quello erogabile a livello provinciale;

O non erogherà l'E.V.R.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni richiamate in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali previsto all'articolo 11 del vigente CIPL di Avellino.

In caso di attivazione del suddetto confronto con le Organizzazioni Sindacali, il sottoscritto si obbliga a presentare copie delle dichiarazioni annuali Iva, siglate in ogni loro parte, relative alle annualità riportate al precedente punto c).

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

Note:

- (1) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU
- (2) Per le Imprese con solo impiegati il parametro è sostituito dalle ore lavorate registrate nel Libro Unico del Lavoro



A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom half of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, cursive names.

ALLEGATI 3

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI della PROVINCIA di AVELLINO
Via Palatucci 20/A - Avellino tel. 0825 36616

TABELLA STIPENDIO IMPIEGATI VALEVOLE DAL 1° MAGGIO 2022

LIVELLO	CATEGORIA	STIPENDIO	CONTINGENZA	PREMIO PROD.	E.D.R.	Ind.Fun.	TOTALE	Ades.Prevedi
7	QUADRI	€1.894,71	533,82	367,70	10,33	140,00	€2.946,56	€ 20,00
7	1 Super	€ 1.894,71	533,82	367,70	10,33		€ 2.806,56	€ 20,00
6	1 Categoria	€ 1.705,23	529,63	335,63	10,33		€ 2.580,82	€ 18,00
5	2 Categoria	€ 1.421,02	523,35	279,79	10,33		€ 2.234,49	€ 15,00
4	Ass.Tecnico	€ 1.326,31	521,25	254,76	10,33		€ 2.112,65	€ 14,00
3	3 Categoria	€ 1.231,56	519,16	234,80	10,33		€ 1.995,85	€ 13,00
2	4 Categoria	€ 1.108,41	516,43	211,84	10,33		€ 1.847,01	€ 11,70
1	4 Categoria 1° Impiego	€ 947,36	512,87	181,98	10,33		€ 1.652,54	€ 10,00

*****E.E.T.

In base a quanto disposto dall'allegato 15 dell'accordo di rinnovo del CCNL 19.04.2010 gli importi in atto dell'E.E.T. sono stati conglobati nel premio di produzione.

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA: E' dovuta nella misura di € 5,00 giornalieri per ogni giornata effettiva di lavoro.

INDENNITA' DI TRASPORTO: E' dovuta nella misura di € 2,72 giornalieri per ogni giornata effettiva di lavoro

E.V.R. (Elemento variabile della Retribuzione)

Introdotta con l'Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l'E.E.T.L'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore. Le Parti sociali si incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali .

NOTA BENE

Gli importi giornaliero, da corrispondere solo nel caso di pagamento delle festività di domenica, ed orario, da valere per gli impiegati, si ricavano dividendo rispettivamente per 25 e per 173 l'importo mensile

Per gli impiegati l'adesione al Fondo Prevedi è versato per quattordici mensilità. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero



TABELLA RETRIBUZIONE ORARIA OPERAI DI PRODUZIONE
VALEVOLE DAL 1° MAGGIO 2022

C L A S S I F I C A Z I O N E	PAGA BASE	IND.TERR. SETTORE	CONTINGENZA	EDR	TOTALE ORARIO	MAGG. 18,50%	Fondo Prevedi
Operaio IV Livello	€ 7,67	1,49	3,01	0,06	€ 12,23	2,2626	0,0959
Operaio Specializzato	€ 7,12	1,38	3,00	0,06	€ 11,56	2,1386	0,0890
Operaio Qualificato	€ 6,41	1,24	2,99	0,06	€ 10,70	1,9795	0,0801
Operaio Comune	€ 5,48	1,07	2,96	0,06	€ 9,57	1,7705	0,0685
Custodi,Guardiani,Portinai, Fattorini, Uscieri (art. 6 lett. B)	€ 4,93	0,96	2,37	0,05	€ 8,31	1,5374	0,0570
Custodi,Guardiani,Portinai conalloggio (art. 6 lett. C)	€ 4,38	0,84	1,97	0,04	7,23	1,3376	0,0570

(*) L'ammontare del 18,50% (gratifica natalizia 10% e ferie 8,50%) deve essere accantonato e versato mensilmente alla Cassa Edile al netto delle ritenute di legge.

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA: € 5,00 giornalieri, pari a € 0,625 per ogni ora di lavoro ordinario prestata

INDENNITA' DI TRASPORTO: € 2,72 giornalieri, pari a € 0,34 per ogni ora di lavoro prestato.

**E.E.T. In base a quanto disposto dall'allegato 15 dell'accordo di rinnovo del CCNL 19.04.2010 gli importi in atto dell'E.E.T. sono stati conglobati nell'indennità territoriale di settore.

E.V.R. (Elemento variabile della Retribuzione)

Introdotta con l'Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l'E.E.T.

L'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore. Le Parti sociali si incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali.

NOTA BENE

Le indennità di mensa e di trasporto sopraindicate sono escluse dall'incidenza per ferie e gratifica natalizia.

Il contributo "contrattuale" al Fondo Prevedi si calcola dividendo il contributo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5% L'ammontare deve essere moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

